Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 22-703

Approvazione, ai sensi dell'articolo 15 della 241/1990, dello schema di Protocollo d'intesa per il riuso, a titolo gratuito, del programma informatico "trasporti eccezionali", con la Citta' Metropolitana di Venezia.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

#### Premesso che:

la materia dei trasporti eccezionali su strada è disciplinata dalle seguenti norme di rango nazionale ovvero:

- il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada" (di seguito "Codice") e s.m.i., in particolare:
- l'articolo 10 che disciplina il transito di "veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità";
- l'articolo 104, comma 8, e l'articolo 114, comma 3, che disciplinano rispettivamente il transito delle "macchine agricole eccezionali";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" (di seguito "Regolamento") e s.m.i., in particolare:
- gli artt. dal 13 al 20 che disciplinano nello specifico per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10 del Codice le modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione e prevedono, ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, che gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottino apposite procedure telematiche;
- gli artt. 268 e 306 che disciplinano le modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali di cui all'art. 104 del Codice e per le macchine operatrici eccezionali di cui all'art. 114;

con legge regionale 19 luglio 2004 n. 16 "Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale" la competenza al rilascio delle autorizzazioni è stata attribuita alle Province;

con più recenti provvedimenti (Direttiva MIT 293/2017 e Legge 16/11/2018 n. 130 cosiddetto Decreto Genova) la materia è stata oggetto di indirizzi nazionali anche in ottica di accrescere la sicurezza per la circolazione e le infrastrutture.

# Premesso, inoltre, che:

- in sede di consultazione degli operatori dell'autotrasporto, nelle recenti edizioni degli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, è emersa la richiesta di un intervento regionale finalizzato a semplificare e uniformare gli adempimenti autorizzativi dei trasporti eccezionali, come richiamato nella dichiarazione congiunta sottoscritta dalle tre Regioni del 15/3/2019;
- il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (di seguito "PRMT"), approvato con DCR. 18 gennaio 2018 n. 256-2458:
- individua, tra i propri obiettivi generali, quelli di sostenere la competitività e lo sviluppo di imprese e industrie;
- prevede un'azione per la valorizzazione del Sistema Informativo Strade con specifico riferimento allo sviluppo di un archivio stradale regionale.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica:

- è stato avviato un confronto tecnico con le Province e la Città Metropolitana di Torino nel corso del 2018 addivenendo, come da corrispondenza agli atti e in sede di incontro del 11/09/2019, a consolidare il consenso della quasi totalità delle province ad un percorso di costituzione di una piattaforma informatica regionale per l'adozione di una procedura semplificata e unitaria per il rilascio delle autorizzazioni del trasporto eccezionale;

- la Città Metropolitana di Venezia ha sviluppato da tempo una procedura per il rilascio delle autorizzazioni che rende disponibile per il riuso da parte di altre Pubbliche Amministrazioni secondo la vigente normativa;
- detta procedura è già stata adottata da quasi tutte le altre amministrazioni del nord Italia, tra cui la limitrofa Regione Lombardia;
- il programma sopra indicato consente di gestire informaticamente le autorizzazioni per la circolazione dei trasporti eccezionali, ivi compresi i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali.

Preso atto che la Città Metropolitana di Venezia, con propria nota del 19/11/2019, ha confermato la disponibilità al rilascio del software, secondo le specifiche declinate nello schema di "Protocollo d'intesa per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma "Trasporti Eccezionali", in allegato alla nota stessa.

#### Richiamati:

l'articolo 15 della legge 241/1990, in materia di accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni;

l'articolo 69 del D.lgs 82/20015 in materia di riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

l'intervento progettuale n. 11 – Trasporti eccezionali, di cui all'Iniziativa 6.18.7-Trasporti e mobilità del "Programma pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2019-2021, approvato con la DGR n. 4-8239 del 27 dicembre 2018.

Ritenuto opportuno mettere a disposizione delle province piemontesi tale sistema informatico, al fine di garantire al contempo una significativa semplificazione della procedura, con evidenti vantaggi organizzativi per le province e di semplificazione burocratica per le imprese, e la massima razionalità nella prossima integrazione di tale sistema con la banca dati AINOP (DM 430/2019), in virtù della condivisione dei necessari sviluppi con tutte le succitate amministrazioni pubbliche che già utilizzano il sistema.

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Protocollo d'intesa per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma "trasporti eccezionali", con la Città Metropolitana di Venezia, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì di:

demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per la sottoscrizione del suddetto protocollo, autorizzandolo ad apportare eventuali modiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;

demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la prosecuzione del confronto operativo con gli enti locali interessati per addivenire ad un accordo da perfezionarsi con successivo provvedimento e finalizzato a condividere le modalità operative connesse al riuso del suddetto programma informativo, garantendone l'applicazione unitaria sul territorio.

Dato atto pertanto, che il presente provvedimento non comporta maggiori spese o minori entrate a valere sul Bilancio regionale anno 2019.

Vista la L.R. n. 9 del 19/3/2019;

vista la L.R. n. 23 del 23/7/2008.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per tutto quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

- di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1190, lo schema di Protocollo d'intesa per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma "trasporti eccezionali", con la Città Metropolitana di Venezia, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per la sottoscrizione del suddetto protocollo, autorizzandolo ad apportare eventuali modiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;
- demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la prosecuzione del confronto operativo con gli enti locali interessati per addivenire ad un accordo da perfezionarsi con successivo provvedimento e finalizzato a condividere le modalità operative connesse al riuso del suddetto programma informativo, garantendone l'applicazione unitaria sul territorio;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori spese o minori entrate a valere sul Bilancio regionale anno 2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lettera d), del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

# Protocollo d'intesa per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma "Trasporti Eccezionali"

tra

la Città metropolitana di Venezia, con sede	e in Venezia, Sar	n Marco 2662, rappresentata legalme	nte
da			
	e		
la Regione Piemonte con sede in	;	Torino, rappresentata legalme	nte
(congiuntamente indicate "le parti").			
	Visto		

l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

l'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";

l'articolo 26, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", che ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";

la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";

gli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 159;

l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";

l'articolo 10 del codice stradale D.L.vo n. 285/1992 e s.s.m.m., che disciplina il transito di "veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità" ed in particolare prevede che " i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria (...)";

il regolamento del codice della strada approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 che disciplina anche le modalità di rilascio da parte dell'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e alle regioni per la rimanente rete viaria delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali;

il decreto del presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole e dettagliatamente all'art. 6 che prevede "... Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione";

## Considerato che:

la Città metropolitana di Venezia è titolare del programma denominato "Trasporti Eccezionali" (di seguito "il programma"), software sviluppato su tecnologia "Web" per lo sviluppo ed inoltro delle richieste di transito per trasporti eccezionali e successivo procedimento di rilascio dei relativi permessi da parte delle amministrazioni/società gestori;

il programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali della Città metropolitana di Venezia, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico in quanto sviluppatrice;

stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze dei sistemi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, la Regione Piemonte ha richiesto alla Città metropolitana di Venezia di prendere visione di detto programma;

la Regione Piemonte, a seguito delle verifiche effettuate, ha espresso alla Città metropolitana di Venezia una valutazione positiva circa l'opportunità di utilizzare il programma "Trasporti Eccezionali" per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, nonché per consentirne l'uso da parte delle Provincie Piemontesi e della Città metropolitana di Torino pur

tenendo conto delle necessarie personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto alla Città metropolitana di Venezia di poter utilizzare il programma in parola;

la Città metropolitana di Venezia, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto positivamente la richiesta e, con atto del Sindaco metropolitano n. \_\_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_\_, ha approvato lo schema del presente protocollo d'intesa;

la Regione Piemonte con deliberazione della \_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_\_ ha approvato lo schema del presente protocollo d'intesa;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

# Art. 1 Oggetto

La Città metropolitana di Venezia concede alla la Regione Piemonte, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sulla rete stradale di competenza regionale e provinciale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il programma "Trasporti Eccezionali" in formato sorgente e le librerie di seguito elencate, completi della relativa documentazione.

## Art. 2 Consegna ed installazione dei codici

Il programma in formato sorgente, le librerie "runtime" e la relativa documentazione saranno consegnati alla Regione Piemonte, in formato elettronico entro 10 giorni dalla firma del presente atto. La Città metropolitana di Venezia concorderà le modalità di consegna del software "Trasporti Eccezionali" con la Regione Piemonte.

Il programma verrà installato a cura e spese della la Regione Piemonte.

#### Art. 3 Titolarità

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del programma rimangono in via esclusiva in capo alla Città metropolitana di Venezia.

## Art. 4 Brevetti, diritti di autore, proprietà intellettuale

La Città metropolitana di Venezia garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi. Le librerie "BigTEMSWFInterfaces; BigTEMSWFLib BigTEMSWFServices." sono di proprietà della società Berenice International Group s.r.l. e verranno distribuite gratuitamente in licenza d'uso a tempo indeterminato solo ai fini del corretto funzionamento del programma "Trasporti Eccezionali". Il licenziatario non potrà distribuire, noleggiare, modificare, dare in licenza o altrimenti rendere disponibile a terzi il software, la documentazione o copie di essi.

Le librerie scripts, css e risorse in genere la cui titolarità appartiene alle società Infragistics e GrapeCity verrano riportate nelle cartelle "WAMswf/Bin" e "Infragistics"; non richiedono alcuna licenza d'uso in quanto la Città metropolitana di Venezia ha regolarmente acquisito la licenza

software per sviluppatori di applicazioni (developer) dei prodotti Netadvantage.net della società Infragistics e del prodotto Active Reports della società GrapeCity.

Le librerie e il software denominato Microsoft Workflow Foundation sono gratuitamente scaricabili previo il possesso di un sistema operativo Windows, su licenza MICROSOFT Public License (Ms-PL), di fatto una derivazione delle licenze Creative Commons. L'utilizzo di tale licenza garantisce allo sviluppatore la titolarità del codice, la distribuzione e l'eventuale vendita dei prodotti sviluppati su tale tecnologia, senza alcun tipo di collaborazione o di comproprietà con Microsoft.

Pertanto la Città metropolitana di Venezia manleva e tiene indenne la Regione Piemonte da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri.

La Regione Piemonte, prende atto che il programma "Trasporti Eccezionali" è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

# Art. 5 Responsabilità

La Regione Piemonte dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionaleorganizzativo ed economico - di ben conoscere il programma e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detto programma idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendono necessarie.

La Regione Piemonte solleva la Città metropolitana di Venezia da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Regione Piemonte o le Provincie Piemontesi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

La Regione Piemonte assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi operati dalla stessa, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, la Regione Piemonte si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Venezia anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

## Art. 6 Nuove versioni del programma

Qualora il programma "Trasporti Eccezionali" venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di uno dei contraenti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso all'altro ai sensi e per gli effetti del presente atto.

## Art. 7 Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

# Art. 8 Tutela dei dati personali

Uno dei vantaggi offerti dal riuso della soluzione Trasporti Eccezionali riguarda la condivisione delle basi dati dell'utenza già raccolte dalla Città Metropolitana di Venezia. Esse contengono soprattutto dati aziendali, ma anche alcuni legati alle persone fisiche e quindi soggetti alle tutele

di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Tali dati riguardano le anagrafiche degli utenti (nomi utenti e profilo), l'anagrafica delle aziende, dei mezzi e dei rimorchi, oltre agli allegati preferiti, cioè quei documenti già allegati dall'utente e che possono essere riutilizzati in altre richieste di autorizzazione, e che vengono condivisi dal sistema con le istanze in uso presso gli atri Enti riusatori. E' onere della Città Metropolitana di Venezia, quale co titolare del trattamento, informare gli operatori che i dati personali forniti verranno, usati, per la medesima finalità, dai soggetti responsabili al rilascio delle autorizzazioni che condividono lo stesso sistema informatico.

# Art. 9 Foro competente

Qualsiasi	controversia	relativa	all'interpretazione,	applicazione	ed	esecuzione	della	presente		
convenzione è devoluta alla competenza del foro di Venezia.										

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per la Città metropolitana di Venezia

Per la Regione Piemonte